

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DANNI OCCORSI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI RILIEVO REGIONALE VERIFICATISI NEGLI ANNI 2021 E 2022 (ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DELLA L.R. N. 1/2005; ART. 7, COMMA 1, LETT. B) E ART. 45 DEL D. LGS. N. 1/2018).

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente direttiva sono definiti i termini, le finalità e le modalità per la concessione dei contributi in favore degli esercenti un'attività economica e produttiva per i danni occorsi ai beni aziendali in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo regionale **verificatisi negli anni 2021 e 2022** e per i quali è stato dichiarato con decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 130/2021, 143/2021, 125/2022 e 163/2022 lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 1/2005.
2. I contributi sono finalizzati al ripristino dei beni danneggiati indicati all'articolo 3 e i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda all'Amministrazione Comunale nel cui territorio tali beni sono ubicati, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 5.

Art. 2

Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dalla presente direttiva costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi del "*Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*".
2. I contributi di cui alla presente direttiva sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

Art. 3

Finalità e importo massimo dei contributi

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi indicati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, i contributi sono **finalizzati agli interventi**:

a) **di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato e relative pertinenze, limitatamente ai danni a:**

- elementi strutturali verticali e orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, saracinesche, comprese le serrature);
- impianti (riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, fotovoltaico, ascensore e montascale);

b) **di ripristino o sostituzione dei beni mobili aziendali, danneggiati o distrutti: macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non riparabili;**

c) **di ripristino o sostituzione dei beni mobili registrati aziendali, danneggiati o distrutti, strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività;**

d) **di pulizia e rimozione di fango e detriti** dal fabbricato e dalla relativa area pertinenziale esterna.

I danni alle pertinenze sono ammissibili a condizione che le stesse siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (es. magazzini) o nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività o oggetto dell'attività; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018.

2. La stima dei danni all'immobile e ai beni mobili aziendali e/o, in caso di spesa già sostenuta, la congruità della stessa devono essere attestate nella perizia asseverata di cui all'articolo 9. Il costo della perizia rimane carico del beneficiario.

3. Il contributo è concesso entro il massimale di **€ 20.000,00, IVA inclusa se non recuperabile dall'esercente l'attività**, ed è calcolato fino al 100% dei costi stimati nella perizia asseverata, di cui quelli eventualmente già sostenuti parzialmente o integralmente alla data della domanda sono attestati come congrui nella medesima perizia.

Qualora l'aliquota del 100% non trovi copertura sufficiente nella disponibilità finanziaria, si procederà alla sua riduzione ai fini di un riparto proporzionale delle risorse finanziarie da assegnate alle Amministrazioni - Organismi istruttori di cui all'articolo 5.

4. Gli immobili danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli:

a) costituenti, alla data dell'evento calamitoso, sede legale, e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di

beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

b) costituenti, alla data dell'evento calamitoso, oggetto dell'attività ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) come risultante dall'oggetto sociale; si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva;

5. La valutazione dei danni ai **beni mobili aziendali (compresi quelli registrati)** deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri. Tale valutazione deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione dei beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso. In caso di riparazione la percentuale fino al 100% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione. In caso di sostituzione del bene, la percentuale fino al 100% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.

6. Il contributo per tutte le tipologie di beni danneggiati dell'impresa previsti nel presente articolo è concesso entro il limite massimo complessivo di € 20.000,00 per ciascuna sede operativa. Se la sede operativa è costituita da più immobili danneggiati, è comunque presentata una sola domanda.

7. Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc. - a condizione che siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica per la realizzazione degli interventi - la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale previsto al comma 3.

8. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Art. 4

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

a) l'area pertinenziale esterna al fabbricato;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "*Tolleranza*" della L. R. n. 23/2004;

- c) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultino collabenti o in corso di costruzione;
- e) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, per i quali si applica la direttiva disciplinante la concessione dei contributi ai soggetti privati;
- f) i fabbricati e i beni che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano destinati all'esercizio di attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato o nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 5

Termini, modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati, **entro il termine perentorio del 20 maggio 2024**, devono, a pena di irricevibilità, presentare all'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati, la domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica allegata (***Allegato Modulo C – Domanda di contributo***)
2. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.
3. Fermo che la conoscibilità della presente direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURER-T, le Amministrazioni Comunali garantiscono massima diffusione al provvedimento, mediante le forme ritenute più opportune, indicando anche la propria PEC cui inviare la domanda.
4. L'istruttoria delle domande è espletata dall'Amministrazione Comunale o dall'Unione dei Comuni a cui sia delegata la relativa gestione; in quest'ultimo caso l'Amministrazione Comunale invia, senza ritardo, all'Unione le domande ricevute.
5. L'Amministrazione Comunale può prevedere che le domande e le eventuali integrazioni documentali siano presentate direttamente all'Unione indicando anche la PEC di quest'ultima per le domande eventualmente spedite tramite PEC.
6. **L'ente che espleta l'attività istruttoria (Amministrazione Comunale o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo istruttore".**
7. La domanda di contributo è sottoscritta ed inviata all'Organismo istruttore dal titolare o legale rappresentante:
 - dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, della propria attività economica e produttiva;

- dell'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, come precisato all'articolo 3, comma 4, lettera b);
- dell'impresa proprietaria dei beni mobili aziendali (compresi quelli registrati), anche se usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile sede della propria attività, posseduto o detenuto sulla base di atti o contratti aventi data certa anteriore all'evento calamitoso e registrati entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia e comunque entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di contributo.

Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo da essi sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C3 – Procura speciale*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

8. Alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata di cui all'articolo 9, da redigersi utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C1 – Perizia asseverata*). Tale perizia può essere corredata di documentazione fotografica relativa ai danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento.

9. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate, è irricevibile e di tale esito l'Organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo PEC da questi indicato nella domanda. La domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.

10. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede tramite PEC l'integrazione alla PEC dell'interessato, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite PEC alla PEC dell'interessato.

Art. 6

Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo, le seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme

associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL.

2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo concesso, fino alla data di erogazione di quest'ultimo.

3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere d), e), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

4. Per la verifica della sussistenza delle condizioni di regolarità di cui al comma 1, lettera c), e per l'alimentazione e la consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui al Regolamento approvato con decreto del Ministro per lo sviluppo economico n. 115 del 31/05/2017, da effettuarsi sia in sede di istruttoria per la concessione del contributo che in quella per la sua erogazione, l'Organismo istruttore può avvalersi del servizio di assistenza tecnica di ART-ER S.cons.p.a. ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 24/10/2019, secondo le procedure attuative di cui all'apposito protocollo operativo e con l'utilizzo dell'apposita modulistica che verranno pubblicati nella pagina dedicata del sito web istituzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 7

Immobili in comproprietà e delega all'impresa comproprietaria

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata dall'impresa comproprietaria deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C2 – Delega all'impresa comproprietaria*).

2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto alla sola impresa comproprietaria che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa ad essa intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per i medesimi danni, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile secondo i criteri di cui alla presente direttiva. La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermo restando il massimale previsto all'articolo 3.
2. Il richiedente il contributo dovrà, pertanto, produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa riscossione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.
4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni e adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 9

Perizia dei danni asseverata dal professionista incaricato

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia da redigersi utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo CI – Perizia asseverata*) a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico dell'impresa che richiede il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultima. Il tecnico incaricato deve, pertanto, dichiarare in perizia che non sono coinvolti interessi propri o di parenti e affini entro il terzo grado, del coniuge o di conviventi. La perizia è richiesta sempre e comunque, a prescindere dall'importo dei danni.

2. Nella perizia, che deve essere allegata alla domanda di contributo, il tecnico sotto la propria personale responsabilità deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;

b) relativamente agli immobili:

b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;

b.2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;

b.3.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base dell'ultimo prezziario in materia di opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia Romagna approvato con apposita deliberazione di Giunta regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata;

b.4.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.5.) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3), che in quello di cui alla precedente lettera b.4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi, diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e pertanto non ammissibili a contributo;

b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;

b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente ai beni mobili aziendali (compresi quelli registrati), fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia e finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 5, risalente alla data dell'evento calamitoso, nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezziari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

Art. 10

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda** di contributo, né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
2. L'impresa che cessa l'attività o trasferisce la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo** eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:
 - la proprietà sia stata trasferita all'impresa che, alla data dell'evento calamitoso, esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato, etc.);
 - si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

Art. 11

Istruttoria delle domande e controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo

1. L'Organismo Istruttore entro il **15 luglio 2024** procede all'istruttoria delle domande ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **10%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. In sede di istruttoria finalizzata alla **concessione** del contributo, il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 4 e alle condizioni di regolarità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o in maniera sistematica, mentre è obbligatoriamente sistematico con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). Nella successiva fase istruttoria finalizzata alla **erogazione** del contributo, il controllo delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), è a campione, salvo la facoltà dell'Organismo Istruttore di effettuarlo in maniera sistematica, mentre quello delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), del medesimo articolo 6 è obbligatoriamente sistematico.
3. Gli Organismi Istruttori, senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, dovranno inviare all'Agenzia Regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, utilizzando la modulistica che da questa verrà fornita, gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammissibili a contributo.

Art. 12

Assegnazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Amministrazioni Comunali o Unioni di Comuni)

1. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, successivamente al ricevimento degli elenchi riepilogativi di cui all'articolo 11, provvede:
 - a) a determinare, in relazione al fabbisogno finanziario ed alle risorse finanziarie disponibili, l'aliquota percentuale concretamente applicabile sui costi stimati e/o già sostenuti al momento della presentazione delle domande, ammessi a contributo ed indicati dagli Organismi Istruttori nei suddetti elenchi riepilogativi, nel rispetto comunque del massimale di € 20.000,00 di cui all'articolo 3; gli elenchi riepilogativi dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun beneficiario;
 - b) a quantificare, conseguentemente, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie che saranno ripartite ed assegnate ai singoli Organismi Istruttori a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva, mediante l'adozione di apposito atto amministrativo, con cui verrà disposto, altresì, il trasferimento di una prima tranche, pari al 60% di tali risorse.
2. Gli Organismi Istruttori, ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e assegnazione in loro favore delle risorse finanziarie, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso, rammentando il termine previsto nel successivo art. 13, entro il quale è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione ivi indicata a pena di decadenza dal contributo concesso.
3. Nell'atto di concessione dei contributi gli Organismi Istruttori dovranno riportare il codice CUP di cui al comma 1.

Art. 13

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione a rendiconto

1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati (rendicontati), come di seguito specificato, entro il termine perentorio **del 30 aprile 2025**, a pena di decadenza dal contributo concesso.
2. Il beneficiario, entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1, dovrà presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc., debitamente quietanzate) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito). Ciò al fine di risalire in maniera chiara ed inequivocabile al soggetto che ha effettuato il pagamento ed alla tipologia di interventi per le fattispecie di danno ammesse ai sensi della presente direttiva. E' ammissibile a contributo esclusivamente la documentazione intestata all'impresa proprietaria, richiedente il contributo e/o, nel caso previsto all'articolo 7, ai

comproprietari.

3. **I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo solo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva nel BURER-T** e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata di cui al comma 2.

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata dalla documentazione prevista nei commi precedenti.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile, a norma della legislazione vigente, dall'impresa richiedente il contributo.

6. I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art. 14

Modalità di calcolo e liquidazione dei contributi

1. Entro i **30** giorni successivi alla scadenza del termine **del 30 aprile 2025** previsto all'articolo 13, comma 1, per la presentazione da parte dei soggetti interessati della documentazione a rendiconto, l'Organismo istruttore procede all'adozione dell'atto di liquidazione del contributo spettante, che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore **ai costi stimati nella perizia** ed ammessi a contributo. Non è ammessa la rideterminazione in aumento del contributo da liquidare rispetto a quello concesso, qualora la spesa sostenuta sia superiore ai costi stimati.

2. Per gli interventi eseguiti e documentati (rendicontati) entro un arco temporale più ravvicinato rispetto al termine finale **del 30 aprile 2025**, l'Organismo Istruttore può provvedere - a valere sulle risorse già ad esso trasferite nella misura del 60% ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b) - alla liquidazione ed al pagamento dei contributi spettanti, seguendo, laddove la percentuale del 60% già trasferita non garantisca la copertura finanziaria per tutti gli interventi già eseguiti, l'ordine cronologico di arrivo della documentazione a rendiconto prodotta dagli aventi titolo.

3. Entro i **10** giorni successivi all'adozione di tutti gli atti di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari, gli Organismi istruttori trasmettono all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile unicamente l'elenco riepilogativo dei contributi liquidati, compresi quelli di cui al precedente comma 2, con l'indicazione dei relativi importi, della ragione sociale dei beneficiari, degli estremi degli

atti di liquidazione e del CUP.

4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione entro i successivi **30** giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 3, provvede a trasferire agli Organismi istruttori le relative risorse finanziarie, nei limiti del restante 40% di quelle ad essi assegnate, ai fini dell'emissione, senza ritardo, degli ordinativi di pagamento in favore dei beneficiari.